

Studio Legale Campagna Avv. Elvira
Viale V. De Filippis, 148 – 88100 Catanzaro
338.3832093 – 389.7847266
Fax 0961.1952019
elviracampagna@pec.it
elviracampagna79@gmail.com

**RICORSO PER PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 67 E SS. DEL CCII**

Nell'interesse del Sig. **Mandaglio Daniele**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avv. Elvira Campagna (C.F.: CMPLVR71S54E409G) ed elettivamente domiciliato
presso e nel suo Studio in Catanzaro al Viale V. De Filippis, 148, con domicilio digitale eletto
all'indirizzo p.e.c.: elviracampagna@pec.it, giusta procura in calce al presente atto.

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita
dall'art. 2, lettera c), del D. Lgs. n. 14/2019.

Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 del CCII.

- il Mandaglio, difatti, non è stato esdebitato nei precedenti cinque anni, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di revoca o cessazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa, anche se, ad onor del vero, dalle informazioni anagrafiche presenti nella banca dati della Camera di Commercio di Catanzaro, risulta, **in modo del tutto atipico essere stato titolare di P.I VA, per un solo giorno, il 06.03.1998.**



A fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere ed il patrimonio prontamente liquidabile, attesa la definitiva incapacità di adempiere regolarmente, il Sig. Mandaglio Daniele, a mezzo del sottoscritto procuratore, in data 18.10.2021, ha depositato dinanzi all'OCC costituito presso l'Ordine Degli Avvocati di Catanzaro, istanza per la nomina del Gestore della Crisi, prot. n. 31 /2021.

In data 04.11.2021, con prot. n. 476, l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento procedeva alla nomina dell'Avv. Alessandro Ferrari quale O.C.C., ex art 15-comma 9- legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento, il quale, il successivo 07.11.2021, accettava l'incarico.

Nel corso del primo incontro con il nominato Gestore, svoltosi il 29.11.2021, il ricorrente, con il sottoscritto difensore, ha rappresentato la propria situazione familiare e patrimoniale, le ragioni del sovraindebitamento, le partite attive e passive in essere.

Con comunicazione mail del 17.12.2021, ad integrazione della documentazione già in atti, la sottoscritta, inviava all'Avv. Ferrari la seguente documentazione: 1) 730/2021 [REDACTED]; 2) busta paga, contratto e contributi INPS badante; 3) cedolino pensione [REDACTED]; 4) contratto di mutuo con cessione del quinto della pensione; 5) CRIF [REDACTED]; 6) visura Camera di Commercio; 7) riscontro Cancelleria Esecuzioni mobiliari ed immobiliari Tribunale di Catanzaro.

Nelle more, inoltre, per come richiesto dal Gestore, il ricorrente, con la consulenza dello Studio fiscale e tributario Apa, ha provveduto alla consultazione del proprio cassetto fiscale ed alla stesura della relativa relazione sulle attività e passività ivi risultanti.



Conseguentemente, con comunicazione mail del 25.02.2022, la sottoscritta, ha inviato al Gestore la predetta relazione ed una prima bozza di proposta di piano, nonché, copia delle ricevute di pagamento relative alle spese di manutenzione dell'autoclave, acquisto della legna e tagliando dell'auto.

Successivamente, è stato necessario integrare la documentazione con un certificato aggiornato dello stato di famiglia del ricorrente che, pur non essendo coniugato, convive con la madre Dragone Antonia, ottantenne ed invalida al 100% ed il badante di quest'ultima, tale Ohwojeheri Efetobore, cittadino nigeriano, regolarmente assunto e con regolare permesso di soggiorno.

Sempre al fine di ricostruire correttamente il quadro delle spese necessarie al sostentamento della famiglia Mandaglio, con comunicazione mail del 01.04.2022, il sottoscritto procuratore, ha inviato al Professionista nominato, oltre alla seconda bozza del piano, anche la seconda ricevuta di pagamento per l'acquisto di legna da ardere.

Inoltre, ad ulteriore integrazione della documentazione già depositata, con mail del 05.07.2022, la sottoscritta, ha inviato al Gestore, oltre alla terza bozza della proposta di piano, anche il certificato d'invalidità al 100% della [REDACTED] nonché, tutta la documentazione relativa alla bonifica del tetto in eternit della casa di abitazione del Mandaglio, con relativa SCIA presentata al Comune di Cropani e la ricevuta di pagamento dell'ultima rata del canone idrico 2019.

Pertanto, essendosi, nelle more, completata la ricostruzione della situazione familiare, economica e patrimoniale del ricorrente, con comunicazione mail del 15.08.2022, ho potuto inviare all'Avv. Ferrari la quarta bozza di piano, ulteriormente rivista e corretta, corredata del piano rateale di ammortamento.



La documentazione in atti è stata poi ulteriormente integrata (comunicazione mail del 23.10.2022) con l'estratto conto del c/c anno 2022 e con le dichiarazioni dei redditi 2022 sia del ricorrente che della madre di quest'ultimo.

All'esito, grazie alla fattiva collaborazione dell'Avv. Ferrari è stato, così, possibile perfezionare la proposta di piano (comunicazioni p.e.c. del 02.11.2022 e del 20.02.2023) che è stata valutata positivamente in termini di ammissibilità e fattibilità dall'OCC.

In data 24.02.2023, il Gestore ha consegnato la relazione di cui all'art. 68, comma 2 del D. Lgs 14/2019.

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) del Sig. Mandaglio è, pertanto, di € **100.799,66** cui vanno però sommate le spese della procedura di sovraindebitamento che ammontano ad euro 3.840,14 ed il compenso professionale spettante al sottoscritto procuratore il cui importo residuo ammonta complessivamente ad euro 2.394,00, per cui la posizione debitoria dell'istante ammonta complessivamente ad € **107.033,89**.

Il Mandaglio è attualmente lavoratore subordinato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alle cui dipendenze svolge le mansioni di collaboratore professionale sanitario infermiere, livello D, non è coniugato ed attualmente convive con la madre [REDACTED] ottantenne ed invalida al 100% ed il badante di quest'ultima, Ohwojeheri Efetobore, cittadino nigeriano, regolarmente assunto e con regolare permesso di soggiorno.

[REDACTED] a [REDACTED] percepisce una pensione complessiva netta mensile di circa € 1.000,00, gravata da una cessione pro solvendo del quinto, di € 237,00 mensili, che scadrà il



prossimo 30.11.2027, è invalida al 100%, sostiene una spesa mensile per medicine e visite mediche di circa € 100,00 e necessita dell'assistenza di un badante, che ha assunto con regolare contratto, al quale corrisponde una retribuzione mensile di € 450,00, oltre a vitto ed alloggio e per il quale versa all' INPS i contributi previdenziali che ammontano a circa € 371,00 ogni trimestre, per una spesa complessiva annua di circa € 1.484,00.

Orbene, cercando ora di esporre le dinamiche e le scelte compiute dal ricorrente, nel corso degli ultimi anni, che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto, corre l'obbligo di precisare che egli, nel 2005, già all'epoca dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha contratto con la BNL un mutuo fondiario per € 44.000,00, al fine di potere acquistare la casa di abitazione, garantito da ipoteca sullo stesso immobile, della durata di venti anni, rimborsabile in 240 rate mensili costanti di € 301,43, sempre onorate, la cui scadenza convenuta è il 31.05.2025 e per il quale residua al 31.03.2023 un saldo debitore (comprensivo di quota capitale e quota interessi) **pari ad € 7.837,18.**

Nel 2009, il fratello minore dell'istante, [REDACTED] titolare di un'impresa agricola, si è trovato, purtroppo, in gravi difficoltà economiche, legate al cattivo andamento della sua attività e, così, Daniele, essendo il fratello maggiore (tra l'altro celibe), si è sentito in dovere di aiutare [REDACTED] (invece coniugato e con tre figli minori) ed ha contratto con Agos Ducato SpA, dapprima un finanziamento di € 33.800,00, al fine di installare nell'azienda agricola del fratello un impianto fotovoltaico e, nel 2012, un prestito personale di € 10.000,00 sempre finalizzato ad aiutare economicamente il fratello [REDACTED]

Di conseguenza, nel 2013, il Mandaglio, dopo aver contratto, nel frattempo, altri tre mutui rimborsabili con cessione del quinto, sempre destinati ad aiutare il fratello minore, non è riuscito più ad onorare l'impegno assunto con Agos Ducato S.p.A., decadendo dal



beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. e vedendosi revocare, altresì, l'affidamento sul contratto di c/c aperto presso Banca Mediolanum.

Nel 2018, l'istante, quindi, ha deciso di estinguere anticipatamente i mutui rimborsabili con cessione del quinto contratti, nel 2011 con IBL Finance e, nel 2013 con Intesa San Paolo, così contraendo, con IBL Banca, contestualmente, due mutui rimborsabili, rispettivamente, mediante delegazione di pagamento sullo stipendio e cessione del quinto dello stipendio; il primo per un importo di € 36.840,00, in 120 rate mensili di € 307,00 cadauna (scadenza 30.11.2028) ed il secondo di € 36.960,00, in 120 rate mensili di € 308,00 ciascuna (scadenza 31.12.2028) a tutt'oggi onorate dall'istante, per i quali, al 31.03.2023, residua un saldo debitore, rispettivamente, di **€ 20.876,00 ed € 21.252,00** (comprensivo di quota capitale ed interessi).

Ebbene, le somme ottenute con i suddetti mutui sono state utilizzate anche per affrontare le spese funebri del padre del Mandaglio, nonché, per sostenere dei necessari interventi di ristrutturazione sulla casa di abitazione, eseguiti in economia.

A ciò si aggiunga che, in data 09.06.2021, la Ifis Npl Investing S.p.A., in qualità di cessionaria del credito della cedente Agos Ducato SpA, ha notificato al Mandaglio il D. I. n. 573/2021 del 14.05.2021 per la somma di € 48.992,05, oltre interessi, nonché, spese e competenze, cui ha fatto seguito, in data 16.02.2022, la notifica dell'atto di precetto, per un importo di € 50.609,47.

Ebbene, da quanto innanzi detto, è lapalissiana che le ragioni del sovraindebitamento del ricorrente debbano ricollegarsi esclusivamente ad accadimenti sopravvenuti ed esogeni,



soprattutto di carattere familiare e personale, che hanno inciso negativamente sul suo andamento finanziario.

D'altronde, nel suddetto quadro generale, l'avvenuta notifica da parte della Ifis Npl Investing S.p.A. del D.I. 573/2021, ha spronato il Mandaglio a far ricorso alla procedura di sovraindebitamento *de qua*, al fine di garantire alla madre, bisognosa di cure ed assistenza, una vita dignitosa ed offrire a se stesso una nuova possibilità di reintegrazione sociale.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che si possa ragionevolmente escludere la colpa del Mandaglio nella determinazione del proprio sovraindebitamento o nell'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere avendo, piuttosto, egli confidato nella (quanto meno) *colposa* concessione di credito da parte degli Enti finanziatori che hanno ripetutamente proposto, nel corso di questi anni **(e continuano a farlo)** nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, così ingenerando un “*vortice debitorio*” ed una sempre maggiore esposizione dell'istante.

A riprova, di quanto appena sostenuto, si allegano gli *screenshot* degli sms che, proprio IBL Banca (oltre a Cedepi fin srl) continua ad inviare al ricorrente, proponendo incessantemente e subdolamente (da ultimo con sms del 14.02.2023 e del 16.02.2023) un consolidamento dei prestiti in un'unica rata mensile!!!

Appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che a parere della scrivente ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di “concessione abusiva del credito al consumatore”, basti pensare al finanziamento erogato nel 2011 da IBL Finance per € 48.960,00 (con cui fu estinto un ulteriore finanziamento concesso da Family Credit Network S.p.A. per € 24.726,77) e, si pensi ancora, al finanziamento erogato nel 2013 da Intesa San Paolo per € 33.360,00 (con cui fu estinto un ulteriore finanziamento concesso il 2009 da Apulia Pronto Prestita per €



35.280,00) senza che, in entrambi i casi, gli intermediari finanziari tenessero nella dovuta considerazione la circostanza che il ricorrente avesse in atto, con Agos Ducato S.p.A., un finanziamento di € 33.800,00 ed un prestito personale di € 10.000,00, oltre al mutuo fondiario contratto con BNL S.p.A. per € 44.000,00!!

Si rammenta che, le predette obbligazioni furono assunte dal ricorrente , al fine di aiutare economicamente il fratello minore, Davide Mandaglio, nell'avviamento **(purtroppo senza successo)** dell'attività imprenditoriale agricola di quest'ultimo e garantire alla famiglia di Davide (moglie e tre figli minori) la necessaria stabilità economica.

La descritta situazione ha comportato per il Mandaglio un continuo affanno, tant'è che, nel 2013, egli, per poter far fronte alle esigenze di vita quotidiana, non è più riuscito ad onorare i finanziamenti contratti precedentemente con Agos Ducato (ora Ifis Npl), decadendo dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. e vedendosi revocare, altresì, l'affidamento sul contratto di c/c aperto presso Banca Mediolanum.

La situazione debitoria del ricorrente si è, poi, ulteriormente, aggravata a seguito della morte del padre e l'accollo delle impreviste spese funerarie, nonché, a causa dell'incremento delle spese relative al *menage* familiare, non potendo più la madre convivente, Dragone Antonia, invalida al 100%, fornire alcun apporto economico, ma anzi, divenuta ella stessa bisognosa di cure mediche e assistenza.

Tale situazione ha evidentemente indotto il Mandaglio, nel 2018, ad estinguere anticipatamente i mutui rimborsabili con cessione del quinto contratti, nel 2011 con IBL Finance e, nel 2013, con Intesa San Paolo, stipulando, con IBL Banca, contestualmente, due mutui rimborsabili, rispettivamente, mediante delegazione di pagamento sullo stipendio e cessione del quinto dello stipendio; il primo per un importo di € 36.840,00, in 120 rate



mensili di € 307,00 cadauna (scadenza 30.11.2028) ed il secondo di € 36.960,00, in 120 rate mensili di € 308,00 ciascuna (scadenza 31.12.2028) a tutt'oggi onorati dall'istante, le cui somme venivano impiegate anche per sostenere dei necessari lavori di straordinaria manutenzione sull'abitazione principale, volti a bonificare il tetto di copertura in eternit e ad effettuare altri interventi in economia.

Anche in quest'ultimo caso, non v'è chi non veda, nel comportamento degli Enti finanziatori, una superficiale, quanto colposa valutazione del merito creditizio dell'istante, avendo reiteratamente concesso finanziamenti allo stesso e costringendolo, così, a far fronte a rate sempre più alte e per durate sempre maggiori.

Da quanto esposto e, in particolare, dalla diligenza con la quale il Mandaglio ha sempre adempiuto alle obbligazioni assunte, deve escludersi che, quando abbia contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, egli abbia agito senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere o con colpa grave, determinando così il proprio sovraindebitamento.

Difatti, è lapalissiana che la descritta situazione di crisi sia derivata esclusivamente dalle sempre crescenti rate dei finanziamenti (ove il successivo estingueva il precedente) e da fattori esterni non imputabili al debitore.

Per costante giurisprudenza, nella valutazione della colpa del consumatore, non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

D'altronde, *“(...) l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento, può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore (...). Non si può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art.*



124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio” (Trib. Bari 08.07.2020).

Corre l’obbligo di sottolineare, infatti, come “(...) *gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (...)*”(Trib. Trani 30.05.2022).

D’altronde, “dalla lettera coordinata dell’art. 124 bis TUB, che impone uno specifico obbligo dell’istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, (...) consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124 bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall’intermediario finanziario (...)” (Trib. Vicenza 24.09.2020; Trib. Napoli 21.10.2020).

Pertanto, “*la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero abbia compiuto atti in frode ai creditori*” (Trib. Di Nola 09.06.2022).

A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza, sussiste il requisito della meritevolezza quando il debitore (come nel caso di specie) NON ha



compiuto atti dispositivi o depauperativi del proprio patrimonio. “(...) dimostra la mancanza di dolo e colpa grave nella formazione dell’indebitamento, il mancato compimento di atti dispositivi o depauperativi del patrimonio personale (...)” (Trib. Di Taranto 28.12.2022).

Pertanto, *alla luce della citata giurisprudenza, emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano.*

L’ordinamento, difatti, ha stigmatizzato il concorso colposo del creditore nella determinazione dell’insolvenza, si pensi, da ultimo il CCII che all’art. 69, secondo comma, ha stabilito: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.*

Dallo scenario sopra prospettato, non v’è chi non veda un approfittamento da parte degli istituti di credito che, a fronte dei regolari pagamenti delle rate relative ai finanziamenti concessi e della loro estinzione, hanno continuato a concedere prestiti al ricorrente e, tuttora (nonostante sia sovraindebitato) gli propongono *subdolamente* un “consolidamento” dei debiti!

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

– mutuo ipotecario fondiario REP 54013 RACC. 14860 del 27.04.2005 concesso da BNL per € 44.000,00, **onorato**, che vede al 31.03.2023 un residuo di **€ 7.837,18 (capitale + interessi)**;



– finanziamento Agos Ducato n. 042208631 del 01.01.2010, concesso per € 33.800,00, ceduto ad IFIS NPL Investing S.p.A., **non onorato**, che vede **un residuo di € 35.769,00 (capitale + interessi)**;

– finanziamento personale Agos Ducato del 16.04.2012, concesso per € 10.000,00, ceduto ad IFIS NPL Investing S.p.A., **non onorato**, che vede **un residuo per € 13.222,96 (capitale+interessi)**;

– mutuo rimborsabile mediante delegazione a pagare sullo stipendio n. 845342 del 03.12.2018, erogato da MARZIO FINANCE s.r.l. per € 36.840,00, **onorato**, che vede un residuo complessivo al 31.03.2023 di **€ 20.876,00 (capitale+interessi)**;

– mutuo rimborsabile contro cessione-pro solvendo di quote dello stipendio n. 350365 del 03.12.2018, erogato da MARZIO FINANCE s.r.l. per € 36.960,00, **onorato**, che vede un residuo complessivo al 31.03.2023 di **€ 21.252,00 (capitale+interessi)**;

– attualmente il sig. Mandaglio ha una situazione debitoria anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi € 1.381,52 **non onorato**, di cui, però, € **1.215,02**, vantati dalla Regione Calabria per il mancato pagamento di bolli auto relativi agli anni 2011-2012-2013-2014, a parere di questo procuratore, **si sono evidentemente pre-**
scritti, atteso che al ricorrente NON sono mai state notificate le relative cartelle di pagamento (o qualsivoglia, altro atto interruttivo dell'intervenuta prescrizione) ed anche il Gestore, nella propria relazione, ha confermato la mancanza della prova dell'avvenuta notifica.

– a ciò si aggiunga che, l'istante ha una ulteriore posizione debitoria nei confronti del Comune di Cropani per canoni idrici **impagati** pari ad € 461,00.

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:



CREDITORI	IMPORTI	RESIDUI
IFIS NPL Investing S.p.A.	€ 33.800,00	€ 35.769,00
IFIS NPL Investing S.p.A	€ 10.000,00	€ 13.222,96
BNL S.p.A.	€ 44.000,00	€ 7.837,18
IBL Banca	€ 36.840,00	€ 20.876,00
IBL Banca	€ 36.960,00	€ 21.252,00
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 1.381,52	€ 1.381,52
Comune di Cropani	€ 923,00	€ 461,00

Per come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare del Sig. Mandaglio, si compone di tre persone, figlio (il ricorrente), madre [REDACTED] e badante [REDACTED] al quale, oltre alla retribuzione mensile di € 450,00, viene garantito vitto e alloggio.

La Sig.ra [REDACTED] che ormai non può più fornire alcun apporto economico al nucleo familiare, essendo divenuta bisognosa di cure mediche ed assistenza, poiché invalida al 100%, percepisce una pensione complessiva netta mensile di circa € 1.000,00, gravata da una cessione pro solvendo del quinto, di € 237,00 mensili, che scadrà il prossimo 30.11.2027, sostiene una spesa mensile per medicine e visite mediche di circa € 100,00 e necessita dell'assistenza di un badante, che ha assunto con regolare contratto, al quale corrisponde una retribuzione mensile di € 450,00, oltre a vitto ed alloggio e, per il quale versa all' INPS contributi previdenziali per un importo complessivo annuo di circa € 1.484,00.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 1.200,63 mensili e comprendono:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari	€ 658,45
Acquedotto e rifiuti	€ 572,00
Energia elettrica (in media)	€ 100,00
Vestituario	€ 200,00
Bombola del gas	€ 53,00



Legna per il riscaldamento	€ 770,00
Spese telefoniche	€ 10,00
Assicurazione	€ 272,72
Bollo auto	€ 137,59
Spese benzina (per recarsi al lavoro)	€ 200,00
Spesa manutenzione vettura	€ 197,88

TOTALE SPESE ANNUE	€ 14.407,56
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.200,63

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalla busta paga del sig. Mandaglio, nonché, dal cedolino della pensione della Sig.ra Dragone, è la seguente:

TABELLA REDDITI

730/2020 Mandaglio	730/2021 Mandaglio	730/2022 Mandaglio
€ 34.617,00	€ 31.204,00	€ 34.361,00
CUD 2020 [REDACTED]	730/2021 [REDACTED]	730/2022 [REDACTED]
€ 19.848,92	€ 19.928,00	€ 17.848,00

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, il

sig. Mandaglio può contare esclusivamente sulla sua retribuzione, media, mensile pari ad €

1.900,00 circa.

I beni immobili di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale storica allegata sono i seguenti:

– Comune di Cropani, Censito al N.C.F.T.. al Fg. 16 Part. 536 Sub.2 Cat. A/4-Cl 2 Vani 5

Rendita Euro 211,75;



Il suddetto immobile è stato acquistato da Mandaglio Daniele con atto di compravendita stipulato con [REDACTED] il 27.04.2005 e contestuale contratto di mutuo fondiario, concesso da BNL S.p.A. a Mandaglio Daniele, è garantito da ipoteca sullo stesso immobile (casa di abitazione del ricorrente) il cui valore commerciale ammonta ad € 47.500,00, come da relazione tecnica estimativa allegata, trattasi, infatti, di immobile economico, di difficile collocazione sul mercato, ubicato nel piccolo paese di Cropani e, pertanto, poco commerciabile, attesa anche la congiuntura finanziaria sfavorevole e l'immobilismo del mercato immobiliare.

Il Mandaglio è, inoltre, comproprietario al 50% con la madre, [REDACTED] dell'autoveicolo FIAT Lancia Y (immatricolato il 03.04.2003), targato [REDACTED] come si evince dall'allegata visura storica del PRA, il cui valore commerciale è praticamente nullo.

Il sig. Mandaglio non dispone di altri beni mobili o immobili, né di beni mobili registrati o di crediti, tra l'altro, essendo dipendente pubblico, gli è preclusa anche la possibilità di chiedere un'eventuale anticipazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c..

Attualmente la famiglia sta utilizzando il c/c n. 001013428527 intestato al Sig. Mandaglio Daniele sul quale viene accreditato lo stipendio dello stesso.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

L'obiettivo primario della proposta che si avanza è il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita familiare decorosa e mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del nominato Professionista facente funzione di OCC, una quota parte del solo reddito da lavoro dipendente del Sig. Mandaglio, escludendo, pertanto,



quanto necessario per il sostentamento familiare, per la casa di abitazione e per l'autovettura di proprietà, in considerazione sia della difficile collocazione sul mercato della prima, che del valore commerciale pressoché nullo dell'autovettura o, comunque, di gran lunga inferiore rispetto alle spese necessarie per procedere alla vendita, in conformità a quanto previsto in tema di esecuzioni mobiliari ed immobiliari.

Ciò posto, si illustra, di seguito, la proposta modalità di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

La proposta di ristrutturazione prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In particolare il piano proposto prevede, ai sensi dell'art. 67, comma quinto, il rimborso alla scadenza convenuta (31.05.2025) delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del Mandaglio, atteso che quest'ultimo ha adempiuto alle proprie obbligazioni, alla data di presentazione della domanda, indi, il pagamento del 100% degli altri crediti privilegiati ed il pagamento del 52% di quelli chirografari, come si evince dalla seguente tabella:

CREDITORE		IMPORTO DEBITO	DELIMPORTO PAGARE	DA % SODDISFAZIONE
BNL S.p.A:	PRIVILEGIATO	€ 7.837,18	€ 7.837,18	100%
Marzio Finance s.r.l.	CHIROGRAFARIO	€ 20.876,00	€ 10.855,52	52%
Marzio Finance s.r.l.	CHIROGRAFARIO	€ 21.252,00	€ 11.051,00	52%
Ifis Npl	CHIROGRAFARIO	€ 35.769,00	€ 18.600,00	52%
Ifis Npl	CHIROGRAFARIO	€ 13.222,96	€ 6.876,00	52%
Comune di Cropani	PRIVILEGIATO	€ 461,00	€ 461,00	100%



Ag. Entr. Riscossione PRIVILEGIATO 100%	€ 1.033,59	€ 1.033,59
Ag. Entr. Riscossione CHIROGRAFARIO 52%	€ 347,93	€ 180,92

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € **100.799,66** cui vanno, però sommate:

-le spese della procedura di sovraindebitamento che ammontano a **euro 3.840,14** (così come comunicato dall'Organismo di composizione della crisi avv. Alessandro Ferrari);

- il compenso professionale spettante al sottoscritto procuratore convenzionalmente pattuito in euro 3.300,00 oltre accessori di legge, il cui importo residuo ammonta complessivamente ad euro **2.394,00**; per cui il debito complessivo ammonta ad **€ 107.033,89** come meglio evidenziato nella tabella seguente (in cui viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori) di cui € 5.635,60 per spese giudiziali in prededuzione, € 9.930,27 per crediti privilegiati ed € 91.468,02 crediti chirografari

CREDITORE		IMPORTO DEBITO	DELIMPORTO PAGARE	DA % SODDISFAZIONE
Avv. Ferrari (OCC)		€ 3.840,14	€ 3.840,14	100%
Avv. Campagna	PRIVILEGIATI	IN€ 1.795,50	€ 1.795,50	100%
	PREDEDUZIONE			
Avv. Campagna	PRIVILEGIATO	€ 598,50	€ 598,50	100%
Comune di Cropani	PRIVILEGIATO	€ 461,00	€ 461,00	100%
AdER	PRIVILEGIATO	€ 1.033,59	€ 1.033,59	100%
BNL S.p.A:	PRIVILEGIATO	€ 7.837,18	€ 7.837,18	100%
TOTALE				
PRIVILEGIATI	PRIVILEGIATO	€ 15.565,91	€ 15.565,91	
Marzio Finance s.r.l.	CHIROGRAFARIO	€ 20.876,00	€ 10.855,52	52%
Marzio Finance s.r.l.	CHIROGRAFARIO	€ 21.252,00	€ 11.051,00	52%
Ifis Npl	CHIROGRAFARIO	€ 35.769,00	€ 18.600,00	52%
Ifis Npl	CHIROGRAFARIO	€ 13.222,96	€ 6.876,00	52%
AdER	CHIROGRAFARIO	€ 347,93	€ 180,92	52%

La somma che si propone di pagare è **€ 63.129,35** così composta:

1. € 5.635,64 spese in prededuzione;



2. € 9.930,27 crediti privilegiati in misura dell'100%;
3. € 47.563,44 crediti chirografari che saranno pagati in misura del 52%.

Il ricorrente, invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del figlio, della madre e del badante.

Sul compenso dell'OCC verrà corrisposto un acconto al deposito telematico del ricorso dinnanzi al Tribunale di € 800,00, mentre, la restante somma pari ad € 3.040,14, verrà corrisposta, in quattro rate mensili da € 760,00 ciascuna, al termine dell'esecuzione del piano ed in conformità alla liquidazione operata dal G.D..

Sul compenso del difensore sarà corrisposto un acconto di € 700,00 al deposito telematico del ricorso dinnanzi al Tribunale, mentre la restante somma, pari ad € 1.095,50 per il 75% andrà in prededuzione e per il 25% andrà in privilegiato.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano in media a € **1.900,00** e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di circa € **1.200,00** mensili, in considerazione degli acconti che l'istante dovrà versare sul compenso dell'OCC e sul compenso del sottoscritto procuratore, è ragionevole destinare la somma mensile di € **697,50** per 84 mesi alla soddisfazione di tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:



il sig. Mandaglio ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul conto corrente postale n. 001013428527 a lui intestato, pertanto, si obbliga, non oltre la fine di ciascun mese, al pagamento delle singole rate dovute ai creditori, mediante bonifico postale a valere sui conti correnti indicati dagli stessi, impegnandosi a riportare al gestore dell'OCC, Avv. Ferrari Alessandro, le ricevute di versamento entro i termini indicati per la verifica del buon andamento del piano proposto.

Alla luce delle suddette modalità di pagamento ed in considerazione degli acconti versati dall'istante all'OCC ed all'Avv. Campagna, il debito da rateizzare in 84 mesi è dunque pari ad **€ 58.589,21**.

I singoli pagamenti mensili saranno disposti come segue:

CREDITORE IMPORTO RATA	IMPORTO TOTALE	RATA	NUMERO RATA /
BNL S.p.A. 301,43	€ 7.837,18 € 7.837,18	Dalla rata n. 1 alla rata n. 26	n. 26 x
Compenso Avv 396,07	€ 1.095,50 € 792,14	Dalla rata n. 1 alla rata n. 2	n. 2 x
Elvira Campagna 303,36	€ 303,36	Rata n. 3	n. 1 x
€ 1.095,50			
Comune di 92,71	€ 461,00 € 92,71	Rata n. 3	n. 1 x
Cropani 368,29	€ 368,29	Rata n. 4	n.1 x
€ 461,00			
AdER € 27,28	€ 1.033,59	Rata n. 4	n. 1 x 27,28



	Dalla rata n.5 alla rata n. 6	n. 2 x 396,07
€ 792,14		

	Rata n. 7	n. 1 x 214,17
€ 214,17		

€ 1.033,59

Avv. Campagna	€ 598,50	Rata n. 7	n. 1 x 181,90
€ 181,90			

	Rata n. 8	n. 1 x 396,07
€ 396,07		

	Rata n. 9	n. 1 x 20,53
€ 20,53		

€ 598,50

Marzio Finance srl	€ 10.855,52	Rata n. 9	n. 1 x 375,54
€ 375,54			

	Dalla rata n. 10 alla rata n. 26	n. 17 x 396,07
€ 6.733,19		

	Dalla rata n. 27 alla rata n.31	n. 5 x 697,50
€ 3.487,50		

	Rata n. 32	n. 1 x
259,29	€ 259,29	

€ 10.855,52

Marzio Finance srl	€ 11.051,00	Rata n. 32	n. 1 x
438,21		€ 438,21	

	Dalla rata n. 33 alla rata n. 47	n. 15 x 697,50
€ 10.462,50		

	Rata n. 48	n. 1 x 150,29
€ 150,29		

€ 11.051,00

Ifis Npl	€ 18.600,00	Rata n. 48	n. 1 x 547,21
€ 547,21			

	Dalla rata n. 49 alla rata n. 73	n. 25 x 697,50
€ 17.437,50		



		Rata n. 74	n. 1 x 615,29
€ 615,29			
€ 18.600,00			
Ifis Npl	€ 6.876,00	n. 74	n. 1 x 82,21
€ 82,21			
		Dalla rata n. 75 alla rata n. 83	n. 9 x 697,50
€ 6.277,50			
		Rata n. 84	n. 1 x 516,29
€ 516,29			
€ 6.876,00			
AdER	€ 180,92	Rata n. 84	n. 1 x 180,92
		€ 180,92	
TOTALE	€ 58.589,21	Dalla rata n. 1 alla rata n. 84	n. 84 x 697,50
€ 58.589,21			

Ad ogni buon fine, va sicuramente apprezzata la convenienza del piano proposto in alternativa a qualsivoglia ipotesi liquidatoria o esecutiva, stante la scarsa appetibilità dell'autovettura utilitaria in proprietà del Mandaglio ed il difficile valore di realizzo della casa di abitazione collocata in una zona periferica e scarsamente popolata come il Comune di Cropani (CZ).

D'altronde, nel caso di specie, stante proprio la crisi congiunturale del mercato immobiliare, l'ipotetica vendita dell'immobile in proprietà del Mandaglio non consentirebbe di realizzare un introito tale da soddisfare integralmente tutti i creditori, viceversa, l'odierna proposta di ristrutturazione consentirebbe loro di ridurre mensilmente il proprio credito a partire dall'omologazione del piano.

A ciò si aggiunga che, l'ipotetica liquidazione della casa di abitazione, avrebbe quale ulteriore conseguenza negativa, quella di ridurre le risorse



economiche del ricorrente che sarebbe costretto a trovare una nuova soluzione abitativa per se e la madre convivente, con tutto il disagio e le difficoltà legate alla presenza di una persona anziana ed invalida al 100%!

A ciò si aggiunga che, pur volendo considerare, ai fini della liquidazione, il reddito da lavoro dipendente dell'istante, corre l'obbligo di osservare che l'art. 545 c.p.c., prevede il limite di pignorabilità di un quinto dello stipendio, non superabile fino a metà dello stesso, pertanto, a ben vedere, la somma mensilmente proposta a soddisfazione dei creditori, non potrebbe in alcun modo essere maggiore, anche nella denegata ipotesi di liquidazione del patrimonio

Tutto ciò premesso, il Sig. Daniele Mandaglio, *ut supra* rappresentato e difeso, con l'assistenza del Professionista facente funzioni di OCC

CHIEDE

che, l'On. Tribunale adito, *contrariis reiectis*, Voglia così provvedere:

In via preliminare:

1) accertare e dichiarare l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. Mandaglio Daniele, con ogni conseguente statuizione del caso e di legge;

2) per l'effetto, disporre, ai sensi dell'art. 70, 4 comma, CCII, sotto pena di nullità, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari e non possano acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del



ricorrente; disporre, altresì, sotto pena di nullità, che i creditori aventi titolo a causa posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, nonché, infine, disporre fino alla conclusione del procedimento, il divieto di qualsiasi altra misura e/o azione che possa ledere l'integrità del patrimonio del Mandaglio e la fattibilità del piano, con ogni conseguente statuizione di legge e del caso;

3) per l'effetto, disporre la sospensione della delegazione di pagamento sullo stipendio del Sig. Mandaglio Daniele relativa al rimborso del mutuo n. 845342 erogato da MARZIO FINANCE s.r.l. in data 03.12.2018;

4) sempre, per l'effetto, disporre la sospensione della cessione-pro solvendo di quote dello stipendio del Sig. Mandaglio Daniele relativa al rimborso del mutuo n. 350365 erogato da MARZIO FINANCE s.r.l. in data 03.12.2018;

In via principale e nel merito:

1) accertare e dichiarare l'ammissibilità e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. Mandaglio Daniele;

2) e, per l'effetto, risolta ogni contestazione, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. Mandaglio Daniele e, se necessario, disporne la trascrizione a cura dell'OCC, con ogni conseguente statuizione del caso e di legge;

3) sempre, per l'effetto, dichiarare l'indisponibilità dei crediti futuri del Sig. Mandaglio Daniele derivanti dalla propria attività lavorativa limitatamente alle spese necessarie al sostentamento familiare;



4) sempre per l'effetto, dichiarare la transazione novativa a saldo di quanto dovuto dal ricorrente ,con liberazione di eventuali coobbligati;

5) sempre, per l'effetto, disporre, sotto pena di nullità, che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari e non possano acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente; disporre, altresì, sotto pena di nullità, che i creditori aventi titolo a causa posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, nonché, infine, disporre fino alla conclusione del procedimento, il divieto di qualsiasi altra misura e/o azione che possa ledere l'integrità del patrimonio del Mandaglio e la fattibilità del piano, con ogni conseguente statuizione del caso e di legge;

6) sempre, per l'effetto, **revocare** la delegazione di pagamento sullo stipendio del Sig. Mandaglio Daniele relativa al rimborso del mutuo n. 845342 erogato da MARZIO FINANCE s.r.l. in data 03.12.2018;

7) sempre per l'effetto, **revocare** la cessione-pro solvendo di quote dello stipendio del Sig. Mandaglio Daniele relativa al rimborso del mutuo n. 350365 erogato da MARZIO FINANCE s.r.l. in data 03.12.2018.

Si depositano, unitamente al presente ricorso:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Indice Ricorso ;
- 3) Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Mandaglio Daniele con sottoscrizione olografa del ricorrente e del difensore;



- 4) Indice documenti allegati alla Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e relativa documentazione;
- 5) Relazione del Gestore *ex art.* 68, comma 2, D.Lgs 14/2019 nella procedura di sovraindebitamento del Sig. Mandaglio Daniele N. 31 del 18.10.2021 e relativa documentazione;
- 6) Busta paga Mandaglio Daniele gennaio 2023;
- 7) Busta paga Mandaglio Daniele febbraio 2023;
- 8) Screenshot sms IBL Banca e Cedepi Fin srl;
- 9) Ricevuta di pagamento contributo unificato e diritti di cancelleria;
- 10) Scrittura privata conferimento incarico professionale.

Con espressa riserva di integrare e/o modificare la produzione documentale.

Catanzaro, 06 marzo 2023

Avv. Elvira Campagna

